



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola

Area 2

Via Marco d'Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

Vista la legge n. 124/1999 , recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Visto il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, recante norme sulle modalità di presentazione delle domande di aggiornamento/ trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, e le allegate tabelle di valutazione dei titoli;

Visto il decreto di questo Ufficio prot.n. 4539 del 20.08.2014 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GAE) definitive del personale docente ed educativo di questa provincia per il triennio 2014/2017;

Visto il proprio decreto protocollo n. 4238 del 29/07/2014 con cui si disponeva l'esclusione dei candidati aspiranti dalla procedura concorsuale di cui al predetto D.M. n. 235/14, attesa l'inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per chi non aveva espresso la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui erano inseriti in graduatoria ex art. 1 del predetto decreto ministeriale;

Visto il D.M. n. 495/2016 di scioglimento della riserva per quei docenti già iscritti nelle GAE in attesa del conseguimento del titolo abilitante;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017, pubblicata il 13.02.2017, la quale , pronunciandosi sul ricorso n. R.G. 9700 del 2016 promosso dai docenti depennati dalle GAE, in applicazione dell'art. 1 , comma 1-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, per non aver confermato la propria permanenza in graduatoria, accoglie la relativa domanda cautelare di iscrizione in GAE avverso l'impugnato D.M. n. 495/2016;;

Considerato che la predetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017 ha riformato in appello l'Ordinanza del T.A.R. per il Lazio n.6040/2016 di diniego alla reinscrizione nelle GAE degli stessi docenti ricorrenti, precedentemente cancellati dalle medesime, specificando nelle motivazioni che *"... tale inserimento costituisce titolo per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato..."*;

Appurato che la docente **RIPAMONTI ROSSELLA BEATRICE MI 18.03.1965** , destinataria della predetta pronuncia giudiziale, risulta essere stata iscritta fino all'anno scolastico 2006/2007 nelle GAE di questa provincia valide per le classi di concorso A029 e A030 , nello specifico con il punteggio complessivo di punti 15, distinto in punti 4 per i servizi pregressi e in punti 11 per l'abilitazione, perla classe A029 e con il punteggio complessivo di punti 109 , distinto in punti 98 per i servizi pregressi e in punti 11 per l'abilitazione, perla classe A030, e che successivamente non ha mai provveduto a chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio nelle medesime graduatorie, con l'effetto di essere stata depennata da esse;

Vista la nota del MIUR prot. N. 15457 del 20/05/2015 e la nota prot. 19621 del 06.07.2015 secondo cui vanno inserite a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento i destinatari di sentenze che abbiano definito, nel merito, la controversia in senso favorevole ai ricorrenti e



Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it -
 Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39

Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco

inserite con riserva per contenzioso in corso gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente;

Ritenuto, pertanto, nelle more della determinazione in sede di merito, di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017;

Considerato che in esecuzione della predetta pronuncia cautelare trova applicazione per analogia l'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 secondo cui *".. e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione."* e che vige quale anno di reinserimento in graduatoria l'anno 2016, avendo la ricorrente impugnato il predetto D.M. n. 495/2016;

Visto il proprio decreto prot. n. 4646 del 14.09.2016 di ripubblicazione delle graduatorie definitive provinciali del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 valide per la Scuola dell'Infanzia e per quella Primaria;

DISPONE

che, per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017, la ricorrente **RIPAMONTI ROSSELLA BEATRICE MI 18.03.1965** è reinserita con il medesimo punteggio dell'ultimo anno di iscrizione in graduatoria, come qui di seguito indicato, **con riserva** nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia per le classi di concorso A029 e A030, sia ai fini del tempo indeterminato che di quello determinato, e **con titolo all'eventuale stipula di contratti di lavoro, fatta sempre salva la revocabilità dei contratti di lavoro stipulati, in caso di soccombenza della ricorrente all'esito del giudizio nel merito.**

RIPAMONTI ROSSELLA BEATRICE

CL. CONC.	III° FASCIA	POSIZIONE	ABILITAZIONE	TOT. SERVIZI PREGRESSI	TITOLI	TOTALE	ANNO INSERIMENTO
A029	ruolo	9/1	11	4	0	15	2016
A029	T.D.	9/1	11	4	0	15	2016

CL. CONC.	III° FASCIA	POSIZIONE	ABILITAZIONE	TOT. SERVIZI PREGRESSI	TITOLI	TOTALE	ANNO INSERIMENTO
A030	ruolo	3/1	11	98	0	109	2016
A030	T.D.	3/1	11	98	0	109	2016

I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto risulta inserita la suddetta docente **RIPAMONTI ROSSELLA BEATRICE** apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, inserendola con riserva anche in prima fascia, assegnando il punteggio indicato ed attribuendo alla stessa eventuali contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa in esito al giudizio di merito

I competenti dirigenti scolastici al momento della stipula dei contratti a tempo determinato specificheranno che la medesima decadrà automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole all'Amministrazione.



Avverso il presente decreto è possibile adire il Giudice Amministrativo nei termini di rito.
Il presente decreto è pubblicato, sul sito di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco

Il Dirigente
Luca Volonté

Al sito
A tutte le scuole di Lecco e provincia

Responsabile del procedimento : Dott. Rosario Carnabuci
Pratica trattata da: Antonia Pandiani
telefono: 0341296103



*Pec: usplc@postacert.istruzione.it - e-mail: usp.lc@istruzione.it -
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39
Tel. 0341296111 – C.F.:92025870137Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov.it/lecco*